

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2014
651/2014/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEGLI SMART METER
GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 25 ottobre 2012, 436/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 436/2012/R/GAS);
- la Parte II del TUDG, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: 573/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas (di seguito: Direttive);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

- 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 25 settembre 2014, 456/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 456/2014/R/gas);
 - la nota congiunta di Anigas e Federutility (prot. n. 5305/14 Anigas; prot. n. 1590/14/E/R/g FederUtility), prot. Autorità 28807 del 17 ottobre 2014;
 - la nota congiunta di Anigas e Federutility (prot. n. 5331/14/Anigas; prot. n. 1965/2014/E/R/g FederUtility), prot. Autorità 36752 del 16 dicembre 2014.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai costi sostenuti per le funzioni di telelettura/telegestione e concentrazione di dati nell’anno 2011:
 - con la deliberazione 456/2014/R/gas, l’Autorità ha indicato la formula per il calcolo della quota parte del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione relativo all’anno 2013;
 - nella formula di cui al punto precedente i costi di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori sono riconosciuti come somma delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale relativi ai rispettivi investimenti effettuati nell’anno 2011, dichiarati nell’ambito della raccolta dati effettuata nell’anno 2012 ai fini delle determinazioni tariffarie per l’anno 2013;
 - sono giunte segnalazioni di criticità rispetto a quanto previsto con la deliberazione 456/2014/R/gas in materia di vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura da parte di operatori che, in relazione alle funzionalità dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori, nell’anno 2011 hanno preferito ricorrere alla prestazione di servizi da parte di terzi (c.d. soluzioni di tipo *buy*) rispetto all’ipotesi di installare propri sistemi e propri concentratori;
 - in relazione all’esigenza di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/gas, è previsto dalla RTDG 2014-2019 che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio (2014 e 2015), trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo *make* o di tipo *buy*;
 - al fine del riconoscimento di costi di cui al punto precedente, in relazione alle determinazioni tariffarie degli anni 2014 e 2015, nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013/R/gas è previsto che le imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* presentino apposita

istanza di riconoscimento dei costi sostenuti, secondo le modalità che verranno previste dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- la RQDG, all'articolo 46, disciplina i casi in cui il cliente finale può richiedere la verifica del gruppo di misura, prevedendo che il cliente finale sia tenuto al pagamento di un corrispettivo qualora, in esito alla verifica, vengano accertati errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente; il diritto di cui all'articolo 46, della RQDG è esercitabile dal cliente finale anche in occasione dell'installazione dello *smart meter*, con riferimento al contatore che viene sostituito;
- l'Autorità, con le Direttive, ha definito gli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas per i punti di riconsegna della distribuzione gas, prevedendo, tra l'altro:
 - a. al comma 10.2, che *“Sino al 31 dicembre 2014 il soggetto responsabile del servizio di misura ha facoltà di installare gruppi di misura di classe G4 e G6 non conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento. Dopo tale data, il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto ad installare gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento in occasione di sostituzione del gruppo di misura o di realizzazione di un nuovo punto di riconsegna”*;
 - b. obblighi di installazione degli *smart meter* di classe G4 e G6 a decorrere dal 2014;
 - c. all'articolo 12, le comunicazioni che le imprese distributrici devono inviare ai clienti finali in previsione della sostituzione dei contatori tradizionali con gli *smart meter*;
 - d. all'articolo 11, obblighi di comunicazione all'Autorità;
- con l'avvio nel 2014 delle installazioni massive di *smart meter* di classi G4 e G6, le imprese distributrici hanno segnalato che:
 - a. la disposizione di cui alla precedente lettera a. sembra comportare inefficienze di carattere tecnico ed economico nelle zone in cui non sia stato avviato il programma di sostituzione dei contatori tradizionali con gli *smart meter*, comportando la predisposizione dell'infrastruttura di comunicazione multi-punto, soluzione più efficiente dell'infrastruttura di comunicazione punto-punto, e per questo preferibile, anche per la sostituzione di un solo contatore tradizionale;
 - b. la comunicazione preliminare ai clienti finali, a cura delle imprese distributrici, prevista tra i tre e i nove mesi precedenti l'installazione risulta eccessivamente anticipata rispetto alla data di effettiva installazione dello *smart meter*;

- c. alcune Amministrazioni comunali potrebbero effettuare campagne informative preliminari in merito alla installazione degli *smart meter*, indicando tempistiche, ancorchè orientative;
- d. la comunicazione ai clienti finali prevista almeno dieci giorni prima della installazione dello *smart meter* dovrebbe garantire la necessaria flessibilità all'impresa nella pianificazione e ripianificazione degli interventi e lasciare all'impresa di distribuzione la scelta dei tempi e della modalità più opportuna per comunicare ai clienti finali la data esatta di esecuzione dei lavori;
- in particolare, con la nota del 16 dicembre 2016, le imprese distributrici hanno fornito informazioni che evidenziano da un lato l'effettivo avvio del piano di installazione massivo degli *smart meter*, dall'altro l'insorgere di criticità conseguenti al recente sviluppo degli *smart meter* e degli apparati destinati alla loro gestione sistemistica.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione ai costi sostenuti per le funzioni di telelettura/telegestione e concentrazione di dati nell'anno 2011 prevedere che:
 - per il riconoscimento dei costi delle imprese che abbiano optato per soluzioni di tipo *buy*, si applichino gli stessi criteri previsti dalla RTDG 2014-2019;
 - ai fini del riconoscimento di cui al punto precedente, le imprese distributrici interessate presentino apposita istanza entro il 31 gennaio 2015 e che la Direzione Infrastrutture possa richiedere integrazioni alle informazioni presentate in tali istanze, in coerenza con quanto sarà previsto per le istanze di riconoscimento ai fini delle determinazioni tariffarie 2014 e 2015;
 - eventuali riconoscimenti di costi a seguito della presentazione delle istanze di cui al punto precedente, siano oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità da assumersi entro il 31 luglio 2015.

RITENUTO CHE:

- le sopra richiamate segnalazioni pervenute da parte delle imprese distributrici in merito alla sostituzione dei contatori tradizionali isolati siano condivisibili, e che, di conseguenza, sia opportuno integrare le disposizioni delle Direttive consentendo alle imprese di adottare, in via facoltativa, criteri di pianificazione del *roll-out* degli *smart meter* che permettano di superare le segnalate possibili inefficienze derivanti dall'installazione di *smart meter* isolati e, nel contempo, garantiscano, in termini complessivi, che il numero di *smart meter* installati a fine anno sia non inferiore rispetto a quanto attualmente previsto dalle Direttive;

- di conseguenza, sia opportuno prevedere che l'impresa distributrice in luogo delle installazioni isolate possa impegnarsi a installare un pari numero di *smart meter* in zone nelle quali abbia già stato avviato il piano di installazione degli *smart meter*, di fatto con un'accelerazione del *roll-out* in tali zone;
- le segnalazioni pervenute dalle imprese distributrici in merito alle informative ai clienti finali che precedono la sostituzione dei gruppi di misura tradizionali siano parzialmente condivisibili;
- in particolare, i clienti finali debbano essere informati dell'iniziativa sia con un congruo anticipo sia nell'imminenza dell'installazione, al fine di potervi presenziare di persona o di delegare un proprio sostituto, nonché al fine di valutare l'inoltro all'impresa distributrice, tramite il proprio venditore, della richiesta di verifica del contatore sostituito;
- sia opportuno conferire mandato al Direttore delle Direzione Infrastrutture per approfondire le tematiche segnalate dalle imprese distributrici con la nota del 16 dicembre 2014, al fine di individuare eventuali necessità di aggiornamento della regolazione

DELIBERA

1. alla fine del comma 10.2 delle Direttive sono aggiunte le parole “Non sono tenuti all'applicazione di questo comma i soggetti responsabili del servizio di misura diversi da quelli di cui al comma 10.1, lettera e).”;
2. all'articolo 10 delle Direttive è inserito il seguente comma “10.4 In alternativa a quanto disposto ai commi 10.2 e 10.3, il soggetto responsabile del servizio di misura, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha facoltà di installare gruppi di misura di classe G4 e G6 non conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento, per sostituzione del gruppo di misura o per realizzazione di un nuovo punto di riconsegna, in località presso le quali non ha ancora avviato il piano di sostituzione dei gruppi di misura di classe G4 e G6 non conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento (di seguito: piano di sostituzione); in tali circostanze il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto ad installare un pari numero di gruppi di misura di classe G4 e G6 conformi ai requisiti funzionali di cui al presente provvedimento in località presso le quali ha già avviato il piano di sostituzione, dandone comunicazione preventiva e successiva separata evidenza all'Autorità, con modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione.”;
3. di sostituire l'articolo 12 delle Direttive con il seguente articolo 12:

“Articolo 12
Comunicazioni ai clienti finali

- 12.1 Il soggetto responsabile del servizio di misura comunica ai clienti finali delle reti di distribuzione del gas naturale in cui opera, con un preavviso non inferiore ad un mese, il periodo di adeguamento o sostituzione del gruppo di misura.
- 12.2 In alternativa a quanto disposto al comma 12.1, il soggetto responsabile del servizio di misura ha facoltà di accludere la comunicazione ai clienti finali di cui al comma 12.1 a campagne informative realizzate dalle Amministrazioni comunali, nel rispetto della tempistica prevista al comma 12.1.
- 12.3 Nella comunicazione di cui al comma 12.1 il soggetto responsabile del servizio di misura indica le modalità che adotterà per comunicare al cliente finale la data di adeguamento o sostituzione del gruppo di misura, il preavviso con il quale il cliente finale verrà informato e le modalità di ripianificazione dell'intervento nel caso in cui l'adeguamento o sostituzione del gruppo di misura non venga eseguito nella data indicata. In tale comunicazione il soggetto responsabile del servizio di misura informa il cliente finale che:
- a) ha facoltà di richiedere, tramite il proprio venditore, la verifica del gruppo di misura sostituito entro 15 giorni solari dalla data della sua sostituzione;
 - b) in caso di effettuazione della verifica del gruppo di misura, si applicano i commi 46.5 e 46.7 dell'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/gas.
- 12.4 Con la comunicazione di cui al comma 12.3 il soggetto responsabile del servizio di misura comunica:
- a) le disposizioni di interesse del cliente finale introdotte con il presente provvedimento;
 - b) il significato delle informazioni presentate sul display del gruppo di misura ai sensi del comma 4.10;
 - c) che l'adeguamento o la sostituzione del gruppo di misura, la sua messa in servizio nonché il suo eventuale spostamento per esigenze del soggetto responsabile del servizio di misura, non comporteranno alcun addebito a carico dei clienti finali, ed il diritto esercitabile ai sensi dell'articolo 8, nonché le tempistiche per la messa a disposizione della funzione, specificando, nel caso di interfaccia del gruppo di misura coincidente con l'uscita emettitore di impulsi, sia in caso di messa a disposizione della

funzione contemporanea alla messa in servizio del gruppo di misura, sia in caso di messa a disposizione della funzione successiva alla messa in servizio del gruppo di misura:

- i. l'elenco dei materiali in fornitura;
 - ii. il costo dei materiali in fornitura;
 - iii. i costi di installazione e messa in servizio della funzione;
 - iv. i costi per la remotizzazione in zona sicura, ove necessaria;
 - v. i costi delle opere edili, ove necessarie;
 - vi. i costi della verifica metrologica, ove necessaria.”;
4. al decimo alinea del comma 1.1 dell'allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas le parole “22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, come successivamente modificate e integrate” sono sostituite dalle parole “27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas”;
 5. di prevedere, in relazione ai costi sostenuti per le funzioni di telelettura/telegestione e concentrazione di dati nell'anno 2011:
 - che per il riconoscimento dei costi delle imprese che abbiano optato per soluzioni di tipo *buy*, si applichino gli stessi criteri previsti dalla RTDG 2014-2019;
 - ai fini del riconoscimento di cui al punto precedente le imprese distributrici interessate presentino apposita istanza entro il 31 gennaio 2015 e che la Direzione Infrastrutture possa richiedere integrazioni alle informazioni presentate in tali istanze, in coerenza con quanto sarà previsto per le istanze di riconoscimento ai fini delle determinazioni tariffarie 2014 e 2015
 - eventuali riconoscimenti di costi a seguito della presentazione delle istanze di cui al punto precedente, siano oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità da assumersi entro il 31 luglio 2015;
 6. di conferire mandato al Direttore delle Direzione Infrastrutture per approfondire le tematiche segnalate dalla imprese distributrici con la nota del 16 dicembre 2014, al fine di individuare eventuali necessità di aggiornamento della regolazione;
 7. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni